



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura aperta ex art 71 del D.Lgs.36/2023

Appalto riservato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 36/2023 alle Cooperative Sociali di tipo B ex L.381/1991 per l'affidamento dei servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di parchi gioco e aree verdi del Comune di Vicenza per 24 mesi .

CPV	Percentuale in relazione all'appalto
98350000-1 Servizi connessi alle infrastrutture collettive	60%
77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi	20%
77313000-7 Servizi di manutenzione parchi	20%

Codice CUI: S00516890241.2023.0021

L'Amministrazione Comunale, con il presente capitolato definisce le specifiche tecniche del servizio di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di alcuni parchi gioco ed aree verdi ubicati nel territorio del Comune di Vicenza, che intende affidare attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023.

Trattasi in particolare dei seguenti parchi gioco e aree verdi: parchi gioco di strada della Coltura Camisana (con piastra sportiva), via Istria, via Adenauer, via Rossini, via Cadamosto e via Mameli e via Da Palestrina e l'area verde di viale Europa.

Sommario

- 1 – Amministrazione aggiudicatrice
- 2 – Oggetto e luoghi di esecuzione dell'appalto
- 3 – Durata del servizio, opzioni di rinnovo e proroga
- 4 – Esecuzione anticipata del contratto
- 5 – Importo massimo stimato e importo posto a base di gara
- 6 – Corrispettivo
- 7 – Revisione del prezzo
- 8 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo
- 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- 10 – Obblighi dell'Aggiudicatario
 - 10.1 – Obblighi generali
 - 10.2 – Obblighi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro
 - 10.3 – Obblighi previsti dal Codice di comportamento
 - 10.4 – Obblighi assicurativi
 - 10.5 – Clausola sociale
- 11 – Garanzia provvisoria e definitiva
- 12 – Responsabilità dell'Appaltatore e verifiche di conformità
- 13 – Penali
- 14 – Risoluzione
- 15 – Recesso



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

- 16 – Cessione del contratto e subappalto
- 17 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto
- 18 – Contratto
- 19 – Protocollo di legalità
- 20 – Clausola risolutiva espressa
- 21 – Disposizioni antimafia
- 22 – Comunicazione tentativi di estorsione
- 23 – Disposizioni anticorruzione
- 24 – Trattamento dati
- 25 – Foro competente
- 26 – Disposizioni finali

1 – Amministrazione aggiudicatrice

COMUNE DI VICENZA – Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità – Ufficio Partecipazione – Contrà Busato n. 19 – 36100 Vicenza – tel. 0444 222157 – e-mail: partecipazione@comune.vicenza.it
Sito internet: www.comune.vicenza.it

2 – Oggetto e luoghi di esecuzione dell'appalto

Oggetto dell'appalto è il servizio di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di n. 8 parchi gioco e aree verdi del Comune di Vicenza, di seguito meglio specificati.

Il servizio prevede:

a) l'apertura e la chiusura come da ordinanza sindacale vigente (n. 32737 del 25/05/2009), per 362 giorni l'anno, per i parchi/aree verdi recintati (allegato 1);

a.1) gestione e aggiornamento avvisi agli ingressi;

b) la custodia e la sorveglianza giornaliera dei parchi/aree verdi come specificato nell'offerta tecnico-qualitativa della gara, per ciascuno degli spazi oggetto della gara;

c) la pulizia, il riordino dei parchi/aree verdi e la pulizia dei servizi igienici, ove presenti, da svolgersi giornalmente e come specificato nell'offerta tecnico-qualitativa della gara;

c.1) raccolta puntuale dei rifiuti sulle aree gioco e aree a verde e pulizia delle panchine;

c.2) svuotamento dei cestini porta rifiuti e sostituzione dei relativi sacchetti igienici;

c.3) raccolta differenziata dei rifiuti (anche quelli lasciati dagli utenti sul manto erboso o sui viali) e conferimento secondo le modalità concordate con la locale Azienda raccolta rifiuti);

d) la piccola manutenzione e la fornitura di materiale d'uso e di attrezzature per la pulizia e la manutenzione dei parchi/aree verdi, secondo le necessità e come specificato nell'offerta tecnico-qualitativa. La manutenzione ordinaria prevede piccoli puntuali interventi, eseguibili con attrezzature manuali, quali ad esempio:

d.1) spazzamento dei percorsi, fogliame compreso;

d.2) rastrellamento omogeneo del ghiaino accumulato o in dispersione;

d.3) fissaggio di viteria allentata;

d.4) piccole riparazioni o verniciatura di singoli elementi in legno presenti in loco;

d.5) piccole riparazioni relative agli spazi adibiti a servizi igienici e deposito attrezzi laddove presenti;

d.6) riparazione piccoli danneggiamenti alla recinzione;

d.7) distribuzione, all'occorrenza, di sale sulle pavimentazioni, su fornitura da parte del Comune;

d.8) spalatura della neve nei punti di maggior passaggio e pericolo.

e) primo monitoraggio dello stato del verde con risoluzione dei piccoli problemi relativi al verde a basso fusto, valutazione e segnalazione ai tecnici competenti di problematiche di media/elevata entità o sulle alberature ad alto fusto;

Rimane a carico dell'aggiudicatario il materiale d'uso necessario allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, quale a titolo esemplificativo:

- sacchi di immondizia;

- carta igienica;

- carta mani;

- sapone;

- detersivi e materiali per la pulizia;

- materiali per la piccola manutenzione.

Di seguito vengono elencati i luoghi di esecuzione dell'appalto con le specifiche di ciascun parco giochi/area verde e le ore di servizio richieste.

1) parco giochi di strada della Coltura Camisana	
Caratteristiche	Parco di piccole dimensioni (ca mq 1.600); Parco giochi recintato, con piastra sportiva. Sono presenti i bagni ed un locale ripostiglio.
Servizi giornalieri richiesti	- apertura e chiusura come da ordinanza sindacale vigente; - custodia e sorveglianza per n. 2,5 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino del parco, pulizia dei servizi igienici, piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la manutenzione.
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 905

2) parco giochi di via Istria	
Caratteristiche	Parco di medio-piccole dimensioni (ca mq 3.700); Parco giochi recintato, con piastra sportiva. Sono presenti i bagni ed due locali ripostiglio.
Servizi giornalieri richiesti	- apertura e chiusura come da ordinanza sindacale vigente; - custodia e sorveglianza per n. 3 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino del parco, pulizia dei servizi igienici, piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la manutenzione.
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 1.086

3) parco giochi di via Adenauer	
Caratteristiche	Parco di grandi dimensioni (ca mq 10.000); Parco giochi recintato, con bagni e un locale ripostiglio.
Servizi giornalieri richiesti	- apertura e chiusura come da ordinanza sindacale vigente; - custodia e sorveglianza per n. 5 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino del parco; - pulizia dei servizi igienici (a partire dal completamento dell'intervento di ripristino strutturale - tutt'ora da programarsi - degli stessi); - piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la piccola manutenzione stessa.
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 1.810

4) parco giochi di via Rossini	
Caratteristiche	Parco di medio-piccole dimensioni (ca mq 4.500); Parco giochi recintato, con bagni.
Servizi giornalieri richiesti	- apertura e chiusura come da ordinanza sindacale vigente; - custodia e sorveglianza per n. 2,5 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino del parco, pulizia dei servizi igienici, piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la manutenzione.
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 905

5) parco giochi di via Cadamosto	
Caratteristiche	Parco di medio-piccole dimensioni (ca mq 4.500); Parco giochi recitato, con bagni.
Servizi giornalieri richiesti	- apertura e chiusura come da ordinanza sindacale vigente; - custodia e sorveglianza per n. 2,5 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino del parco, pulizia dei servizi igienici, piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la manutenzione.
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 905

6) parco giochi di via Mameli	
Caratteristiche	Parco di medio-piccole dimensioni (ca mq 4.500); Parco giochi recitato, con bagni.
Servizi giornalieri richiesti	- apertura e chiusura come da ordinanza sindacale vigente; - custodia e sorveglianza per n. 2 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino del parco, pulizia dei servizi igienici, piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la manutenzione.
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 724

7) parco giochi di via da Palestrina	
Caratteristiche	Parco di piccole dimensioni (ca mq 1.600) Parco giochi recintato, con bagni.
Servizi giornalieri richiesti	- apertura e chiusura come da ordinanza sindacale vigente;

	<ul style="list-style-type: none"> - custodia e sorveglianza per n. 2,5 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino del parco, pulizia dei servizi igienici, piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la manutenzione.
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 905

8) area verde di viale Europa	
Caratteristiche	Area verde di grandi dimensioni (ca mq 11.000); Area verde non recintata, attrezzata con piastra e giostrine. Non sono presenti bagni.
Servizi giornalieri richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - custodia e sorveglianza per n. 2 media ore giornaliere per 362 giorni/anno, in fasce orarie definite nell'offerta tecnico-qualitativa, tenendo conto delle variazioni stagionali di frequentazione degli spazi; - pulizia e riordino dell'area, piccola manutenzione, fornitura del materiale d'uso e attrezzature per la pulizia e per la manutenzione
Totale indicativo ore annue di servizio previste	n. 724

Il concorrente dovrà indicare nel progetto tecnico:

- il nome del proprio **referente incaricato della gestione organizzativa** dell'attività oggetto della presente gara;
- **per ogni periodo dell'anno gli orari di presenza giornalieri** nei parchi gioco/aree verdi;
- il **numero degli incaricati** dei servizi richiesti per il presente appalto (i nominativi di tali incaricati andranno trasmessi agli uffici entro 30 giorni in caso di affidamento)

3 – Durata del servizio, opzioni di rinnovo e proroga

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di 2 (due) anni a decorrere dal 1 aprile 2025 fino al 31 marzo 2027. Il contratto resta comunque valido ed efficace fino all'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Ove l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa e sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, a fronte della disponibilità di ulteriori risorse, il Comune si riserva la facoltà:

- a) di esercitare l'opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice per 24 (ventiquattro) mesi, da comunicarsi all'Aggiudicatario almeno tre mesi prima della scadenza del contratto; ove il Committente eserciti tale opzione, l'Aggiudicatario è tenuto a proseguire l'esecuzione del contratto alle stesse condizioni del rapporto originario;
- b) di effettuare, nei casi di cui all'art. 120, comma 11 del Codice, la proroga tecnica del contratto, comunicata all'Aggiudicatario entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del contratto;
- c) di esercitare l'opzione del cd. "quinto d'obbligo", per la quale, ai sensi dell'art 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4 – Esecuzione anticipata del contratto

Nelle more di stipula del contratto, il Committente si riserva la facoltà ex art. 17, comma 8 del

Codice di chiedere per motivate ragioni di interesse pubblico l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula dello stesso, fermo il diritto del Committente di dare inizio all'esecuzione prima della stipula in presenza delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui, prima della stipulazione del contratto, il Committente adotti misure di autotutela tese alla rimozione degli atti di gara o, comunque, questi siano annullati dall'autorità giudiziaria, il rapporto negoziale costituito anticipatamente si considera risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e l'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere dal Committente, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5 – Importo massimo stimato dell'appalto e importo posto a base di gara

L'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, comprensivo di opzioni e rinnovi, ammonta a € 640.000,00 IVA al 22% esclusa.

L'importo complessivo posto a base di gara per il periodo presunto dell'affidamento (due anni con decorrenza dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2027) ammonta a € 320.000,00 IVA al 22% esclusa.

Il valore stimato è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a interferenze sono pari a zero, essendo le misure idonee a eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e gestionale.

I costi per la manodopera, non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti, sono individuati nella misura del 88% dell'ammontare complessivo a base di gara, per un importo pari a € 281.600,00.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6 – Corrispettivo

Il corrispettivo a favore dell'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio in oggetto per il periodo presunto di affidamento (due anni con decorrenza dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2027), si intende remunerativo:

- di tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento a regola d'arte del Contratto;
- di tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto di Appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità nella vigenza dello stesso;
- di qualsiasi suo onere connesso o conseguente all'esecuzione del Contratto, non avendo ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti, se non nei limiti e nei modi disciplinati dall'art. 7 del presente Capitolato.

7 – Revisione del prezzo

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione nel costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La richiesta di revisione può essere effettuata per una sola volta per ciascuna annualità.

Il Responsabile del Progetto, supportato dal direttore dell'esecuzione del contratto, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la variazione di costo sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT, di cui all'art. 60, comma 3 del Codice.

L'eventuale adeguamento del prezzo esclude ogni altra forma di revisione contrattuale anche in

presenza di eventuali rinnovi dei C.C.N.L.. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

8 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I pagamenti verranno effettuati in rate mensili posticipate, entro il trentesimo giorno dalla registrazione della fattura al protocollo generale dell'Ente, previa acquisizione del DURC regolare.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art.1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Univoco Ufficio IPA per il Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità: **K8BJL1**;
- il **CIG** (codice identificativo di gara);
- il numero e la data della determina di aggiudicazione del servizio;
- gli estremi del conto corrente dedicato sul quale avrà luogo la transazione, di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136 s.m.i., il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto;
- gli eventuali riferimenti relativi all'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- oppure, la dizione "*Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter d.P.R. 633/72*" introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge"

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:

Comune di Vicenza – Ufficio Partecipazione – C.F. e P.IVA 00516890241 – Corso Palladio, 98 Vicenza

Si precisa che l'Aggiudicatario non avrà titolo per pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario alla verifica della regolarità contributiva, previa acquisizione del DURC.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte del Committente, previo rilascio del DURC.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e a comunicare al Committente ogni informazione utile a tal fine.

Si impegna in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a.,

ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati al Committente tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

10 – Obblighi dell'Aggiudicatario

10.1 – Obblighi generali

L'Aggiudicatario si impegna allo svolgimento del servizio secondo le modalità prescritte dal presente Capitolato, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Committente, il quale si riserva comunque, a seguito di valutazione discrezionale di opportunità, di prescrivere ulteriori e/o diverse modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Nella gestione dei servizi, l'Appaltatore si impegna in particolare a:

- operare in accordo con il Committente, provvedendo a coordinare tutti i servizi espletati per il tramite del referente incaricato della gestione organizzativa;
- attuare gli indirizzi del Committente finalizzati a un miglior funzionamento dei servizi, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione dei servizi;
- assicurare il rispetto degli standard qualitativi e delle norme di funzionamento dei servizi affidati, nonché il rispetto dei regolamenti e degli atti dei soggetti promotori dell'appalto;
- segnalare con tempestività al Committente circostanze e fatti rilevati che possano pregiudicare il regolare espletamento dei servizi.

10.2 – Obblighi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro

L'Aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché adottare ogni cautela idonea a garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto al servizio, esonerando il committente da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni in materia.

In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a:

- assicurare le prestazioni oggetto del contratto con proprio personale regolarmente assunto, assolvendo a tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi e assicurativi, fermo restando che nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra gli operatori impiegati e il Comune. L'Aggiudicatario potrà altresì aderire al progetto dell'Amministrazione Comunale "*Cittadinanze Reincontrate*" avvalendosi, nel corso del periodo di gestione dei servizi oggetto del presente appalto, di cittadini volontari indicati dai servizi sociali comunali, con modalità di inserimento da concordare di volta in volta;
- osservare tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente. Il Comune di Vicenza, in base alla normativa di settore, si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti;
- segnalare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di rischio sorte durante l'esecuzione del servizio;

- applicare al personale impiegato il C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI (codice T151) o altro C.C.N.L. di settore che garantisca tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11 del Codice, nonché gli accordi sindacali integrativi vigenti, anche a seguito dell'eventuale scadenza degli stessi fino alla loro sostituzione e, altresì, ove non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si precisa che per il presente appalto, essendo rivolto anche ad associazioni culturali, sportive, ambientaliste e di volontariato in genere, nonché Enti del Terzo Settore, è prevista anche la possibilità di utilizzare, per lo svolgimento delle attività previste, personale volontario dell'associazione stessa o assegnato sulla base di specifiche convenzioni/accordi sottoscritti con Enti Pubblici;
- comunicare al DEC (direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo punto 18), prima dell'avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- fornire al DEC entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto l'elenco nominativo dell'eventuale personale ulteriore rispetto al referente incaricato della gestione organizzativa sopra indicati. Al DEC spetta il potere di richiedere la sostituzione del soggetto/dei soggetti che abbiano generato reclami, lamentele, disservizi o, comunque, carenti o privi dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto;
- non impiegare in attività lavorative o professionali relative all'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, dipendenti del Comune di Vicenza cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio.

Resta inteso che nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra gli operatori impiegati nell'espletamento dei servizi e il Comune di Vicenza.

Il Comune si riserva di verificare l'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo mediante acquisizione da parte dell'Appaltatore del DURC, salva la facoltà di richiedere opportuni accertamenti in merito direttamente agli uffici competenti.

La violazione di una qualsiasi delle disposizioni sopra richiamate costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a interferenze sono pari a zero, essendo le misure idonee a eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e gestionale. Inoltre, trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno del Comune di Vicenza – intendendosi per "interno" tutti i locali messi a disposizione dallo stesso per l'espletamento del servizio – resta escluso l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

10.3 – Obblighi previsti dal Codice di comportamento

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

<https://www.comune.vicenza.it/file/353175-regolamentocodicecomportamento.pdf>

10.4 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.

In relazione a quanto sopra, ai fini della stipula, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre documentazione comprovante il possesso di copertura assicurativa (RCT e RCO) con un

massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00, anche mediante apposizione di appendice a polizza già esistente, purché contenente il riferimento al Comune di Vicenza quale Stazione Appaltante, l'oggetto e la durata del contratto di appalto, il codice CIG.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

10.5 – Clausola sociale

Ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

11 – Garanzia provvisoria e definitiva

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico deve presentare una garanzia provvisoria secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice, per un importo pari al 2% del valore complessivo dell'appalto per cui intende presentare offerta.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Per le modalità di costituzione e la relativa disciplina si rinvia integralmente alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Il committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12 – Responsabilità dell'Appaltatore e verifiche di conformità

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e a ogni altra attività che si rendesse necessaria per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni in esso previste.

L'Appaltatore garantisce, che l'esecuzione dei servizi affidati avvenga:

- secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente capitolato;
- nel rispetto delle disposizioni di settore richiamate, comprese eventuali future modifiche;
- secondo la massima diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c.;
- nella piena osservanza delle fonti normative riguardanti le attività oggetto del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Vicenza da

tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate o, comunque, da qualsiasi irregolarità rispetto alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si obbliga a consentire al Committente di effettuare controlli preventivi di regolarità del servizio in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o animali causati nell'espletamento dei servizi e/o di ogni attività ad esso accessoria.

L'Appaltatore dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni. Fermo restando quanto sopra previsto, l'Appaltatore è comunque tenuto a stipulare la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 10.4 del presente capitolato.

13 – Penali

In caso di inadempimenti nell'esecuzione del servizio, quali i livelli di servizio fissati, o in caso di mancata effettuazione dei servizi stessi, il Committente potrà applicare una penale per ogni giorno di inadempimento contestato a carico dell'Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, nella misura del 1 per mille, dell'ammontare netto contrattuale e sono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'esecutore, con la stessa PEC, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni, sempre a mezzo PEC, entro un termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute motivate e comprovate giustificazioni ritenute idonee, si procederà all'irrogazione della sanzione e il recupero della/e penalità potrà essere effettuato anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Se l'inadempimento dovesse comportare l'applicazione di una penale superiore al 10% del corrispettivo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 e seguenti del Codice Civile.

14 – Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. La stazione appaltante, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, possibili motivi di risoluzione del contratto:

1. la cessione del contratto;
2. il mancato avvio del servizio nel termine previsto;
3. la sospensione unilaterale e l'interruzione del servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore;
4. gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti;
5. la mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
6. il mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
7. la perdita dei requisiti di partecipazione alla gara;
8. l'inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei

- regolamenti e degli obblighi previsti nel presente contratto;
9. l'inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite all'eventuale personale dipendente;
 10. lo scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dall'Aggiudicatario per qualsiasi causa o motivo;
 11. per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 12. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora, al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, si applica la disposizione di cui all'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto il Comune di Vicenza procede all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

In caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti; tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di eventuali altre somme dovute dall'appaltatore.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione a mezzo PEC degli addebiti all'Aggiudicatario, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.

15 – Recesso

Ai sensi dell'Art. 123 del D.Lgs. 36/2023, il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 20 giorni mediante comunicazione formale a mezzo PEC all'Appaltatore.

16 – Cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente, compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

17 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto

Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è la dott.ssa Federica Fontana, Responsabile dell'Ufficio Partecipazione e Pari Opportunità (Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità) del Comune di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 su proposta del RUP il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è individuato nella dott.ssa Miriam Barbaro, Istruttore Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità del Comune di Vicenza.

18 – Contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, secondo le previsioni dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In particolare, in riferimento all'art. 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, al momento della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà assolvere *una tantum* l'imposta di bollo, il cui valore è determinato secondo la tabella A dell'allegato I.4 del Codice sulla base del valore del contratto. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Il versamento di tale imposta dovrà necessariamente avvenire con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

19 – Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e conseguente recepimento, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/369058> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

20 – Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

21 – Disposizioni antimafia

Ai sensi degli articoli 83, 84 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., il Comune di Vicenza, prima della stipula del contratto, acquisirà la relativa documentazione antimafia.

22 – Comunicazione tentativi di estorsione

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

23 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n.190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

3. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

24 – Trattamento dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse alla presente procedura e all'esecuzione del contratto.

I dati verranno trattati con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R., consultabile al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

25 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Vicenza, con esclusione della clausola arbitrale.

26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni e circolari vigenti in materia, alle norme del Codice dei contratti pubblici, al Codice civile e ai regolamenti del Comune di Vicenza.

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.